

# Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

del 30 aprile 1997 \_\_\_\_\_ *Disegno di modifica del 03.07.2002*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 36 della Costituzione federale<sup>1</sup>;<sup>2</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.

<sup>2</sup> La presente legge intende in particolare:

- a. garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili;
- b. assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale;
- c. rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione.

### Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni che non sono diffuse o ridiffuse come programmi ai sensi della legge federale del 21 giugno 1991<sup>4</sup> sulla radiotelevisione.

RU 1997 2187

- 1 [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 92 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
- 2 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'allegato alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).
- 3 FF 1996 III 1297
- 4 RS 784.40

**Art. 3** Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

- a. *informazioni*: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine;
- b. *servizio di telecomunicazione*: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;
- c. *trasmissione mediante telecomunicazione*: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;
- d. *impianti di telecomunicazione*: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;
- d<sup>bis</sup>. *accesso*: il fatto di rendere accessibili a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione dispositivi o servizi ai fini di fornire servizi di telecomunicazione;
- e. *interconnessione*: particolare modalità di accesso costituita dalla connessione collegamento di connessione tra impianti e servizi di telecomunicazione di due fornitori di servizi di telecomunicazione che permette, mediante un'interazione logica, la telecomunicazione degli elementi e dei servizi nonché l'accesso a servizi di terzi;
- f. *elementi di indirizzo*: parametri di comunicazione ed elementi di numerazione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi;
- g. *parametri di comunicazione*: elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione.

**Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione****Sezione 1: Disposizioni comuni****Art. 4** ~~Obbligo di concessione e o~~Obbligo di notifica

<sup>1</sup> ~~Chiunque, fornendo un servizio di telecomunicazione, esercita in modo indipendente parti importanti di impianti di telecomunicazione utilizzati per la trasmissione, deve disporre di una concessione.~~

<sup>12</sup> ~~Chiunque fornisce in altro modo un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale).~~ L'Ufficio federale registra i fornitori di servizi di telecomunicazione annunciati.

<sup>23</sup> Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione di importanza tecnica ed economica trascurabile.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli della notifica, come pure dell'aggiornamento periodico della lista di fornitori di servizi di telecomunicazione.

**Art. 4a** Imprese di diritto estero

Per quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) può vietare ad imprese organizzate secondo il diritto estero la fornitura di servizi di telecomunicazione se non è concessa la reciprocità.

**Art. 5** Autorità concedente

<sup>1</sup> L'autorità concedente è la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione; art. 56 e 57).

<sup>2</sup> Può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

**Art. 6** Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione Condizioni per il rilascio della concessione

<sup>1</sup> Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione ~~vuole ottenere una concessione~~ deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b. ~~garantire di~~ rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione ~~nonché la concessione~~;
- c. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore.

<sup>2</sup> ~~Qualora non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.~~

<sup>3</sup> ~~Se le condizioni applicabili alla domanda sono adempite, sussiste un diritto alla concessione, che è generalmente rilasciata entro sei mesi dall'inoltro della domanda.~~

**Art. 7** Prescrizioni speciali sulle concessioni

~~Se, per una determinata fattispecie che soggiace all'obbligo di concessione, non vi sono prescrizioni pertinenti, l'autorità concedente le stabilisce di caso in caso.~~

**Art. 8** Durata della concessione

~~Le concessioni sono rilasciate per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata secondo il genere e l'importanza della concessione.~~

**Art. 9** Trasferimento della concessione

~~La concessione può essere trasferita parzialmente o integralmente solo con il consenso dell'autorità concedente.~~

**Art. 10**      Modifica della concessione

<sup>1</sup> L'autorità concedente può adattare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza a mutate condizioni di fatto o di diritto, se la modifica è necessaria per la salvaguardia di importanti interessi pubblici.

<sup>2</sup> Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se la modifica della concessione provoca una sostanziale menomazione dei diritti a lui trasferiti.

**Art. 10a**      Posizione dominante sul mercato

<sup>1</sup> Dopo aver sentito la Commissione della concorrenza e le cerchie interessate, la Commissione stabilisce i mercati rilevanti e designa i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante su questi mercati. Essa pubblica le sue decisioni.

<sup>2</sup> La Commissione adegua regolarmente le sue decisioni in materia di posizione dominante sul mercato alla situazione della concorrenza sui mercati rilevanti.

<sup>3</sup> Il ricorso non ha effetto sospensivo; tale effetto non può essere conferito dall'istanza di ricorso.

**Art. 11**      InterconnessioneAccesso

<sup>1</sup> Sulla base di una politica dei prezzi trasparente e orientata ai costi, i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono garantire un'interconnessione non discriminatoria agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione, l'accesso ai loro dispositivi e servizi, ovvero l'interconnessione, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni di interconnessione. Il Consiglio federale specifica i principi che reggono l'accesso e l'interconnessione.

<sup>1bis</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione designati come aventi una posizione dominante sul mercato devono presentare separatamente in un'offerta standard le condizioni e i prezzi delle loro singole prestazioni di accesso e interconnessione. Sottopongono regolarmente tale offerta standard alla Commissione per approvazione. Devono provare che i loro prezzi sono stabiliti in funzione dei costi. La Commissione approva l'offerta standard dopo aver sentito le cerchie interessate e dopo aver apportato, se del caso, le necessarie modifiche. Essa pubblica le sue decisioni.

<sup>1ter</sup> I ricorsi non hanno effetto sospensivo; tale effetto non può essere conferito dall'istanza di ricorso.

<sup>2</sup> Il fornitore di prestazioni del servizio universale secondo l'articolo 16 deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori di tali servizi; è tenuto a offrire l'interconnessione anche se non occupa una posizione dominante sul mercato e non è concessionario del servizio universale. Il Consiglio federale può prescrivere le interfacce per accedere a tali servizi secondo le normative internazionali. L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

<sup>2bis</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all'Ufficio federale una copia del loro accordo di accesso o interconnessione. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l'Ufficio federale consente la consultazione di tale accordo.

<sup>3</sup> ~~Qualora gli fornitori tenute a concedere l'interconnessione e il richiedente di servizi di telecomunicazione non giungono a un accordo entro tre mesi, la Commissione, su domanda di una delle parti e su proposta dell'Ufficio federale, stabilisce le condizioni per l'accesso e l'interconnessione contrattuali secondo i principi usuali di mercato e del settore; si fonda a tale scopo sui principi usuali per il mercato e il settore considerando eventualmente l'offerta standard. Essa ~~su richiesta di una delle parti, la Commissione~~ può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. Se ~~occorre esaminare la questione della posizione dominante sul~~ il mercato interessato non è stato ancora esaminato ai sensi dell'articolo 10a, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza per chiarire se un offerente detiene una posizione dominante su questo mercato. ~~La Commissione può pubblicare il suo parere.~~~~

<sup>4</sup> ~~Le decisioni della Commissione di cui al capoverso 3 possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Le controversie su accordi e decisioni di accesso e interconnessione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.~~

<sup>5</sup> ~~Dopo la conclusione del contratto, le parti inviano all'Ufficio federale una copia del loro accordo di interconnessione. L'Ufficio federale permette la consultazione degli accordi di cui ai capoversi 1-4, in quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.~~

#### Art. 11a      Requisiti per la presentazione dei conti

Il Consiglio federale definisce le modalità e i principi della presentazione dei conti, come pure le informazioni finanziarie, che gli offerenti di servizi di telecomunicazione designati come aventi una posizione dominante sul mercato devono presentare.

#### Art. 11b      Divieto di aggregare servizi

<sup>1</sup> Il fornitore di servizi di telecomunicazione con una posizione dominante sul mercato offre i suoi servizi singolarmente senza vincolarne la fornitura all'obbligo di acquisire prestazioni supplementari proprie o di imprese terze sotto il suo controllo.

<sup>2</sup> Egli assicura che le imprese terze sulle quali esercita un'influenza dominante non condizionino la fornitura di prestazioni all'obbligo di acquisire altri servizi della stessa impresa.

#### Art. 12      Linee affittate

L'autorità concedente può obbligare i concessionari di cui all'articolo 4 capoverso 4. La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a offrire

in determinate zone nella loro zona di concessione linee affittate, conformemente alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi.

**Art. 12a** Informazioni sulla qualità dei servizi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi da essi offerti.

<sup>2</sup> Esso decide in merito al contenuto e alla forma della pubblicazione. Può delegare l'emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative all'Ufficio federale.

**Art. 12b** Prezzi di servizi a valore aggiunto

Per impedire abusi, il Consiglio federale può fissare limiti massimi di prezzo per i servizi a valore aggiunto basati su servizi di telecomunicazione, che sono forniti da terzi e fatturati da fornitori di servizi di telecomunicazione.

**Art. 12c** Conciliazione

<sup>1</sup> Le controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere sottoposte per conciliazione all'Ufficio federale. L'Ufficio federale respinge la conciliazione, se quest'ultima è chiesta in maniera temeraria.

<sup>2</sup> Il fornitore di servizi di telecomunicazione si assume il pagamento delle spese procedurali.

<sup>3</sup> Le parti non sono vincolate alla decisione di conciliazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura.

**Art. 12d** Elenchi

<sup>1</sup> Gli elenchi dei clienti di servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati.

<sup>2</sup> In ogni caso i clienti possono scegliere liberamente se figurare o meno in tali elenchi. Essi possono decidere autonomamente i dati da far iscrivere.

**Art. 13** Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> ~~Per~~ quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni sul nome e l'indirizzo del ~~concessionario~~ fornitore di servizi di telecomunicazione, sull'oggetto della concessione nonché sui diritti e sugli obblighi risultanti dalla concessione sui servizi di telecomunicazione da esso offerti, nonché sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto.

<sup>2</sup> Può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo, se sussiste un interesse pubblico.

**Art. 13a** Elaborazione dei dati

<sup>1</sup> La Commissione e l'Ufficio federale possono trattare dati personali, compresi dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e profili della personalità, sempre che ciò sia indispensabile per l'adempimento dei compiti imposti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. Possono avvalersi a tale scopo di un sistema d'informazioni.

<sup>2</sup> Adottano i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per la protezione e la sicurezza dei dati al momento della loro elaborazione e segnatamente della loro trasmissione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari, segnatamente sull'organizzazione e l'esercizio del sistema d'informazioni, sulle categorie di dati da elaborare, sull'autorizzazione di accesso e trattamento, sulla durata di conservazione nonché sull'archiviazione e distruzione dei dati.

**Art. 13b** Assistenza amministrativa

<sup>1</sup> La Commissione e l'Ufficio federale trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. Fra questi dati figurano anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità elaborati nell'ambito di procedimenti amministrativi o procedimenti penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, in elenchi o su supporti elettronici di dati.

<sup>2</sup> Fatte salve convenzioni internazionali di diverso tenore, la Commissione e l'Ufficio federale possono trasmettere ad autorità di vigilanza estere dati relativi al settore delle telecomunicazioni, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità elaborati nell'ambito di procedimenti amministrativi o procedimenti penali amministrativi, soltanto se queste autorità:

- a. utilizzano questi dati esclusivamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e per osservare il mercato;
- b. sono vincolate al segreto d'ufficio e professionale; e
- c. trasmettono questi dati ad autorità competenti e organi incaricati di compiti di vigilanza d'interesse pubblico unicamente con l'accordo previo della Commissione o dell'Ufficio federale o in virtù di un'autorizzazione generale prevista in un trattato internazionale.

<sup>3</sup> La Commissione e l'Ufficio federale non possono trasmettere dati ad autorità penali estere, se l'assistenza internazionale in materia penale è esclusa. La Commissione o l'Ufficio federale decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>4</sup> Le autorità svizzere forniscono gratuitamente alla Commissione e all'Ufficio federale i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, in elenchi o su supporti elettronici di dati.



- c. un numero sufficiente di telefoni pubblici;
- d. l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale);
- e. e. — un servizio di trascrizione che permetta agli audiolesi di utilizzare i servizi di telefonia e i numeri d'emergenza a condizioni analoghe a quelle degli altri abbonati.
- f. un elenco e un servizio di trascrizione per ipovedenti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>5</sup> (Dipartimento).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica.

#### **Art. 17**           Qualità e prezzi

<sup>1</sup> Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fa in modo che le tariffe siano stabilite indipendentemente dalle distanze. Esso fissa periodicamente, per le prestazioni rilevanti del servizio universale, il limite massimo dei prezzi. Questo limite è uniformato per tutta la zona ed è fissato in base all'evoluzione del mercato.

#### **Art. 18**           Garanzia del servizio universale

<sup>1</sup> ~~L'Ufficio federale e, se del caso, la Commissione garantiscono che il servizio universale sia offerto a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese.~~

<sup>2</sup> ~~Qualora la pubblica gara non raccolga candidature idonee, la Commissione può affidare il servizio universale a un concessionario secondo l'articolo 4 capoverso 1. In questo caso, il concessionario ha diritto a un contributo d'investimento secondo l'articolo 19.~~

<sup>3</sup> ~~Il Consiglio federale disciplina la procedura.~~

#### **Art. 19**           Indennità finanziariaFinanziamento del servizio universale

<sup>1</sup> ~~Qualora prima del rilascio della concessione si noti sia dimostrato nell'ambito della pubblica gara che, malgrado una gestione economica efficace, i costi per la fornitura degli investimenti necessari al servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti ammortati nei termini abituali in affari, il concessionario ha diritto a un'indennità finanziaria concorrente con l'offerta migliore riceve con l'aggiudicazione un contributo d'investimento.~~

<sup>5</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>2</sup> Il concessionario che riceve un'indennità finanziaria e contributi d'investimento deve comunicare ogni anno all'Ufficio federale tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare informazioni finanziarie e relative alla presentazione dei conti, per conoscenza, il preventivo, i conti e il piano finanziario.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### **Art. 19a**      Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale pubblica il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

#### **Art. 19b**      Altre disposizioni

Gli articoli 24d e 24e sono applicabili al trasferimento e alla modifica della concessione per il servizio universale.

### **Sezione 3: Fornitori di prestazioni del servizio universale**

#### **Art. 20**      Servizi d'emergenza

I fornitori di ~~servizi di telecomunicazioni~~ prestazioni del servizio universale devono organizzare l'accesso ai servizi d'emergenza in modo tale che l'ubicazione di chi chiama possa essere identificata.

#### **Art. 21**      Accesso agli elenchi

<sup>1</sup> ~~Gli elenchi dei clienti dei servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati.~~

<sup>2</sup> ~~I fornitori di servizi di telecomunicazione del servizio universale tengono un elenco dei loro clienti. Permettono ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione o a terzi di servizi che si basano sui dati degli elenchi l'accesso agli stessi elenchi di abbonati secondo le norme internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi; ne concedono essi concedono l'accesso elettronico anche se non hanno pubblicato anche se gli tali elenchi non sono stati pubblicati. Sono applicabili le prescrizioni in materia di composizione delle controversie nell'ambito dell'accesso e dell'interconnessione (art. 11 cpv. 3 e 4).~~

<sup>3</sup> ~~In ogni caso, i clienti sono liberi di farsi iscrivere negli elenchi o meno. Possono decidere quali dati farvi figurare.~~

#### **Art. 21a**      Altri obblighi per garantire la capacità di comunicazione

Per garantire la capacità di comunicazione tra gli utenti (art. 11 cpv. 2), il Consiglio federale può imporre ai fornitori di prestazioni del servizio universale altri obblighi.

### Capitolo 3: Radiocomunicazioni

#### Art. 22 Obbligo di concessione

<sup>1</sup> Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione.

<sup>2</sup> L'obbligo di concessione non riguarda l'esercito e la protezione civile per l'utilizzazione dello spettro delle frequenze loro attribuito nell'ambito delle loro attività di servizio.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per le utilizzazioni di frequenze di importanza tecnica trascurabile.

#### Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione

<sup>1</sup> Chiunque vuole ottenere una concessione deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b. garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

<sup>2</sup> In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

<sup>3</sup> Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

<sup>4</sup> Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.

#### Art. 24 Rilascio della concessione

<sup>1</sup> La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l'utilizzazione delle frequenze richiesta serve alla fornitura di servizi di telecomunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o potenziali interessati. La concessione può essere completata da condizioni od oneri riguardanti i servizi forniti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e tutela il carattere confidenziale di tutte le indicazioni date dai richiedenti. Per la procedura di prima istanza relativa alla pubblica gara e per la procedura di ricorso, il Consiglio federale può, segnatamente ai fini della valutazione dei dati forniti e della tutela di segreti commerciali, derogare alle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)<sup>6</sup> riguardanti l'accertamento dei fatti (art. 12 PA), la cooperazione delle parti (art. 13 PA), l'esame degli atti (artt. 26-28 PA), il diritto di

<sup>6</sup> RS 172.021

audizione (art. 30 e 31 PA) nonché la notificazione e la motivazione di decisioni (art. 34 e 35 PA).

<sup>3</sup> Le decisioni procedurali e altre decisioni intermedie rese nella procedura relativa alla pubblica gara non sono di per sé impugnabili.

**Art. 24a**      Autorità concedente

<sup>1</sup> L'autorità concedente è la Commissione.

<sup>2</sup> Può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

**Art. 24b**      Prescrizioni particolari per la concessione

Se per una determinata fattispecie soggetta all'obbligo della concessione non esistono prescrizioni per la concessione, l'autorità concedente le fissa di caso in caso.

**Art. 24c**      Durata della concessione

Le concessioni sono rilasciate per una durata determinata. L'autorità concedente fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza della concessione.

**Art. 24d**      Trasferimento della concessione

<sup>1</sup> La concessione può essere trasferita a terzi solo con il consenso dell'autorità concedente. Ciò vale anche per il trasferimento economico della concessione.

<sup>2</sup> Per trasferimento economico s'intende di regola il trapasso di oltre il 50 per cento del capitale azionario o sociale, o di parti di esso, ed eventualmente di titoli di partecipazione, nonché il trasferimento di diritti di voto.

<sup>3</sup> Il trasferimento di oltre il 20 per cento del capitale azionario o sociale, o di parti di esso, ed eventualmente di titoli di partecipazione, nonché di diritti di voto dev'essere annunciato all'autorità concedente.

**Art. 24e**      Modifica e revoca della concessione

<sup>1</sup> L'autorità concedente può adeguare la concessione prima della sua scadenza a mutate condizioni di fatto o di diritto o revocarla, se tale modifica o revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

<sup>2</sup> Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o sostanzialmente ridotti.

**Art. 24f**      Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale rilascia informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l'attribuzione delle frequenze nonché le stazioni emittenti.

<sup>2</sup> Esso può pubblicare tali informazioni se ciò è giustificato da un interesse pubblico.

#### **Art. 25** Gestione delle frequenze

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

<sup>2</sup> La Commissione approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

#### **Art. 26** Controllo tecnico

<sup>1</sup> L'Ufficio federale controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

<sup>2</sup> Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

<sup>4</sup> Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze.

<sup>5</sup> In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all'autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta.

#### **Art. 27** Altre disposizioni

~~Gli articoli 5, 7 10 e 13 sono applicabili in materia di competenza per il rilascio della concessione, di prescrizioni speciali sulle concessioni, di durata, di trasferimento e di modifica della concessione nonché di obbligo d'informazione dell'Ufficio federale.~~

### **Capitolo 4: Elementi di indirizzo**

#### **Art. 28** Gestione e attribuzione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce gli elementi d'indirizzo nel rispetto delle norme internazionali. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi di numerazione e di parametri di comunicazione. Può accordare ai titolari di elementi di base il diritto di attribuire elementi d'indirizzo subordinati.

<sup>2</sup> In casi particolari l'Ufficio federale può ~~delegare~~ ~~delegare a~~ terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo. Il Consiglio federale disciplina i

dettagli, segnatamente la vigilanza da parte dell'Ufficio federale. Può prevedere in particolare che i terzi autorizzati istituiscano un servizio obbligatorio di composizione delle controversie tra titolari di elementi di indirizzo e terzi. Sono salve le azioni di diritto civile.

<sup>3</sup> La Commissione approva i piani nazionali di numerazione.

<sup>4</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che i numeri possono essere trasferiti e garantiscono la libera scelta del fornitore dei collegamenti nazionali e internazionali. La Commissione disciplina i dettagli tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

#### **Art. 29**            Obbligo d'informazione

Il titolare di elementi di indirizzo è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie per la gestione degli elementi di indirizzo attribuiti.

#### **Art. 30**            Indennizzo

La modifica integrale o parziale dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione da parte delle autorità non dà alcun diritto a un indennizzo.

### **Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione**

#### **Art. 31**            Offerta, immissione in commercio e messa in servizio

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, la valutazione, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e, l'obbligo di certificazione e l'omologazione (~~art. 3 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio~~).

<sup>2</sup> Se il Consiglio federale ha stabilito, in prescrizioni secondo il capoverso 1, esigenze fondamentali di tecnica ~~che fondamentali delle~~ per le telecomunicazioni, l'Ufficio federale le concretizza di regola:

- a. definendo norme tecniche, dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure
- b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre disposizioni.

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'Ufficio federale tiene conto delle corrispondenti norme internazionali; per le deroghe occorre il consenso del Segretariato di Stato dell'economia ~~l'Ufficio federale dell'economia esterna~~.

<sup>4</sup> Se il Consiglio federale non ha stabilito alcuna esigenza fondamentale di tecnica delle telecomunicazioni ~~adottato alcuna prescrizione~~ secondo il capoverso 1 o se l'Ufficio federale non ha concretizzato tali esigenze conformemente al capoverso 2,

<sup>7</sup> RS 946.51

la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione provvede affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di queste ultime, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

<sup>5</sup> Per motivi di sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate e definire i dettagli di tale cessione.

### **Art. 32**            Installazione ed esercizio

Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima immissione in commercio, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

### **Art. 33**            Controllo

<sup>1</sup> Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'offerta, sull'immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull'installazione oppure sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto d'accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull'obbligo del segreto.

<sup>3</sup> Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l'installazione e l'esercizio nonché l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

### **Art. 34**            Interferenze

<sup>1</sup> Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'offerta, all'immissione in commercio, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.

<sup>1bis</sup> Se diversi impianti di telecomunicazione dello stesso modello interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può limitare o vietare temporaneamente l'offerta e la vendita di questo modello, anche se è conforme alle prescrizioni in materia di offerta e immissione in commercio.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione.

**Art. 35** Utilizzazione di ~~aree d'uso comune~~~~fondi privati~~

<sup>1</sup> Il proprietario di un'~~area d'uso fondo~~ nell'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i ~~concessionari~~~~fornitori~~ di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale ~~fondo~~~~area~~ per la costruzione e l'esercizio di linee e telefoni pubblici, ~~per~~~~in~~ quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.

<sup>2</sup> I ~~fornitori~~~~concessionari~~ di servizi di telecomunicazione tengono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del ~~fondo~~~~fondo~~~~occupato~~~~interessato~~ e sopportano le spese di ripristino dello stato originario. Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del ~~fondo~~~~fondo~~ intende utilizzarle in un modo incompatibile con la presenza delle stesse.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'obbligo di coordinazione dei ~~fornitori~~~~concessionari~~ nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.

<sup>4</sup> L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'~~area d'uso comune~~~~fondo privato~~, a condizione che nona meno che ne sia pregiudicato l'uso comune.

**Art. 36** Diritto d'espropriazione e diritto di coutenza

<sup>1</sup> Qualora l'allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il Dipartimento conferisce il diritto d'espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale sull'espropriazione<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione della natura, del paesaggio e degli animali o di difficoltà tecniche, i ~~fornitori~~~~concessionari~~ di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati dall'Ufficio federale a utilizzare in comune~~consentire a terzi~~, dietro adeguata retribuzione, la coutenza~~dei loro impianti di telecomunicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e delle loro stazioni emittenti, a condizione che questi~~ impianti dispongano di capacità sufficienti. ~~Le prescrizioni sull'interconnessione (art. 11) sono applicabili per analogia.~~

**Art. 37** Proprietà di linee

<sup>1</sup> Le linee per la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione~~concessionari~~ che le hanno installate o acquisite da terzi.

<sup>2</sup> Il proprietario che sul suo fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione~~concessionario~~ è responsabile del danno che ha causato intenzionalmente o per negligenza grave.

<sup>8</sup> RS 711

## Capitolo 6: Tasse

### Art. 38 Finanziamento del servizio universaleTasse di concessione per i servizi di telecomunicazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale~~L'autorità concedente~~ riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa, per le concessioni di servizi di telecomunicazione il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi scoperti del servizio universale secondo l'articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.

<sup>2</sup> Il ricavo della tassa di concessione è utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi non coperti del servizio universale di cui all'articolo 16. L'importo complessivo delle tasse è in funzione del fabbisogno finanziario accertato per la copertura dei costi menzionati nel capoverso 1~~contributi d'investimento secondo l'articolo 19~~ ed è stabilito proporzionalmente alle cifre d'affari realizzate per i servizi di telecomunicazione offerti, dei servizi dati in concessione assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può esentare dal pagamento della tassa gli offerenti la cui cifra d'affari realizzata per i servizi di telecomunicazione offerti è inferiore a un importo fissato. Se per i servizi dati in concessione non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto, il calcolo della tassa si effettua mediante criteri analoghi a quelli che sarebbero applicati al calcolo della cifra d'affari assoggettata a tale imposta

<sup>4</sup> Esso disciplina i dettagli della raccolta delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

### Art. 39 Tasse della concessione di radiocomunicazione

<sup>1</sup> L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di servizi di radiocomunicazione~~telecomunicazione~~.

<sup>2</sup> L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

- a. la gamma e la qualità delle~~classe di~~ frequenze attribuite;
- b. la larghezza di banda attribuita;
- c. la copertura territoriale e
- d. l'utilizzazione temporale.

<sup>3</sup> Se le concessioni per i servizi di radiocomunicazione sono aggiudicate mediante una procedura di vendita all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

<sup>4</sup> A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:

- a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;
- b. le imprese pubbliche di trasporto;
- c. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative;
- d. enti privati, purché salvaguardino gli interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

**Art. 40** Tasse amministrative

<sup>1</sup> L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi, segnatamente per:

- a. la registrazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di telecomunicazione;
- b. la designazione di fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante su mercati rilevanti;
- c. le decisioni sull'approvazione dell'offerta standard, sull'accesso e sull'interconnessione, sulle linee affittate, sull'accesso a dati contenuti negli elenchi e sulla contenza;
- d. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione;
- e. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione delle concessioni per il servizio universale e di radiocomunicazione;
- f. l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;
- g. l'amministrazione, e l'attribuzione e la revoca di elementi di indirizzo;
- h. la registrazione, l'omologazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

<sup>2</sup> ~~Se una delle attività enumerate nel capoverso 1 sono delegate a un terzo, questi ultimi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'Ufficio federale per approvazione, in particolare se determinati servizi non sono offerti in condizioni di concorrenza. Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello di prezzo su un determinato mercato lascia supporre che vi saranno abusi, riscuote le tasse amministrative.~~

**Art. 41** Determinazione e riscossione delle tasse

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse. Fissa i dettagli del finanziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazione, di concessione e ne disciplina la riscossione.

<sup>2</sup> Il Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all'Ufficio federale.

**Art. 42** Garanzia

L'autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un'adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

**Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni****Art. 43** Obbligo del segreto

Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l'occasione di fornire indicazioni di questo genere.

**Art. 44<sup>9</sup>** Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 2000<sup>10</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

**Art. 44a** Dati di localizzazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare dati per la localizzazione dei loro clienti, diversi da quelli riguardanti il traffico delle comunicazioni, solo per la fornitura di servizi specifici e con l'accordo dei clienti.

**Art. 45** Informazioni

<sup>1</sup> L'utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l'allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull'ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta.

<sup>2</sup> Chiunque renda verosimile che questi dati gli occorrono per l'identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione informazioni sul nome e l'indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comunicazioni.

**Art. 45a** Comunicazioni indesiderate

I fornitori di servizi di telecomunicazione impediscono mediante provvedimenti adeguati e ragionevoli la trasmissione di comunicazioni a fini pubblicitari a clienti che non hanno dato il loro esplicito consenso o che non intrattengono una relazione commerciale con il mittente della comunicazione.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'allegato alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

<sup>10</sup> RS 780.1

**Art. 46** Protezione della personalità

Il Consiglio federale disciplina in particolare l'identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l'impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.

**Capitolo 8: Interessi nazionali importanti****Art. 47** Comunicazione in situazioni straordinarie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina le prestazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazioni devono assicurare in situazioni straordinarie, in particolare per le esigenze di comunicazione dell'esercito, della protezione civile, della polizia, dei servizi di protezione e di salvataggio nonché degli stati maggiori di comando civili. Il Consiglio federale disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi del fornitore di servizi.

<sup>2</sup> Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale necessario a prestare servizio. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 aprile 1968 concernente la requisizione.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni sulla facoltà del generale di disporre secondo l'articolo 91 della legge militare<sup>11</sup>.

**Art. 48** Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

<sup>2</sup> Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse.

**Art. 48a** Sicurezza e disponibilità

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni tecniche per la sicurezza e la disponibilità degli impianti o dei servizi di telecomunicazione.

<sup>11</sup> RS 510.10

## Capitolo 9: Disposizioni penali

### Art. 49            Contraffazione o dissimulazione di informazioni

<sup>1</sup> È punito con la detenzione o con la multa chiunque, incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni:

- a. contraffà o dissimula informazioni;
- b. dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

<sup>2</sup> Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con la detenzione o con la multa.

### Art. 50            Utilizzazione non autorizzata di informazioni

Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

### Art. 51            Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione

Chiunque installa o esercita impianti di telecomunicazione nell'intento di interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

### Art. 52            Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

- a. fornisce un servizio di telecomunicazione senza notificarlo ~~la necessaria concessione o violandone le disposizioni~~;
- b. utilizza o si appresta a utilizzare lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni;
- c. mette in servizio senza attribuzione ~~utilizza~~ elementi di indirizzo;
- d. offre, immette in commercio o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
- e. installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
- f. cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate.

<sup>2</sup> Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

### Art. 53            Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un

accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

**Art. 54** Altre disposizioni penali

Sono applicabili gli articoli 14-18 della legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>12</sup>.

**Art. 55** Competenza

<sup>1</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 52-54 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>13</sup>.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può delegare all'Ufficio federale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l'esecuzione della decisione.

## **Capitolo 10: Commissione delle comunicazioni**

**Art. 56** Commissione delle comunicazioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle comunicazioni composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti.

<sup>2</sup> Nelle sue decisioni, la Commissione non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato.

<sup>3</sup> La Commissione adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.

<sup>4</sup> Le spese della Commissione sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

**Art. 57** Compiti della Commissione

<sup>1</sup> La Commissione prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d'attività al Consiglio federale.

<sup>2</sup> Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commissione può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni.

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>13</sup> RS 313.0

## Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici

### Art. 58 Vigilanza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale vigila affinché siano rispettati i concessionari ~~rispettino~~ il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge e le prescrizioni d'esecuzione nonché le concessioni. ~~le concessioni~~. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con tali organizzazioni.

<sup>2</sup> Se accerta una violazione delle norme giuridiche ~~diritto applicabile~~, l'Ufficio federale può proporre alla Commissione i seguenti provvedimenti:

- a. esigere che le persone giuridiche o fisiche responsabili della violazione intimare al concessionario di sanare il vizio o di adottare misure per impedire il ripetersi ~~ripetizione~~ della violazione; la persona responsabile della violazione il concessionario deve comunicare all'autorità quanto ha messo in atto;
- b. esigere che le persone giuridiche o fisiche responsabili della violazione obbligare il concessionario a consegnare alla Confederazione gli introiti conseguiti illecitamente;
- c. completare ~~prevedere oneri nella concessione con oneri~~;
- d. limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente per un determinato periodo l'attività delle persone giuridiche o fisiche responsabili della violazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale ~~Commissione~~ ritira la concessione su richiesta dell'Ufficio federale, se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempite.

<sup>4</sup> Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest'ultima prende il provvedimento corrispondente su richiesta dell'Ufficio federale, ~~la competenza di rilasciare una concessione è stata delegata all'Ufficio federale, quest'ultimo può prendere autonomamente misure secondo i capoversi 2 e 3.~~

<sup>5</sup> L'autorità competente può emanare provvedimenti provvisori.

### Art. 59 Obbligo d'informazione

<sup>1</sup> Le persone sottoposte alla presente legge devono ~~Il concessionario deve~~ fornire all'autorità competente ~~concedente~~ le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all'obbligo ~~agli obblighi di concessione~~ e di notifica secondo l'articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale delle telecomunicazioni. L'Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

**Art. 60** Sanzioni amministrative~~Violazione della concessione o di una decisione~~

<sup>1</sup> Se un'impresa ~~fornitore di servizi di telecomunicazione~~ viola a proprio vantaggio il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato, può esserlegli è addebitato un importo fino che può raggiungere il triplo dell'utile conseguito mediante la violazione. Se l'utile non può essere né stabilito né valutato, l'importo addebitato ammonta al massimo al 10 per cento dell'ultima cifra d'affari media annuale realizzata in Svizzera negli ultimi tre anni d'esercizio.

<sup>2</sup> In caso di violazione, l'Ufficio federale conduce le indagini. Esso giudica i casi che esulano dal settore di competenza della Commissione conformemente all'articolo 58 capoverso 4, e la Commissione decide nel merito.

<sup>3</sup> Nello stabilire la sanzione, l'autorità competente tiene conto in particolare della gravità della violazione e della situazione finanziaria dell'impresa.

**Art. 61** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le decisioni della Commissione sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso.

<sup>3</sup> La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa<sup>14</sup> e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria<sup>15</sup>, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

**Capitolo 12: Disposizioni finali****Sezione 1: Esecuzione; diritto previgente; abrogazione****Art. 62** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della Commissione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

<sup>3</sup> La Commissione può dichiarare vincolanti accordi multilaterali conclusi dai fornitori di servizi di telecomunicazione, se contribuiscono a un'applicazione unitaria del diritto in materia di telecomunicazioni. Essa pubblica la sua decisione nel Foglio federale.

<sup>14</sup> RS 172.021

<sup>15</sup> RS 173.110

**Art. 63** Commissione di ricorso

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione di ricorso in conformità degli articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrativa<sup>16</sup>.

<sup>2</sup> La Commissione di ricorso può pubblicare le sue decisioni.

**Art. 64** Accordi internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all'Ufficio federale.

**Art. 65** Diritto previgente: abrogazione

La legge sulle telecomunicazioni del 21 giugno 1991<sup>17</sup> è abrogata.

**Sezione 2: Disposizioni transitorie****Art. 66** Garanzia del servizio universale

<sup>1</sup> Durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'azienda di telecomunicazione della Confederazione (Telecom PTT) garantisce un servizio universale secondo l'articolo 16 capoverso 1 in tutto il territorio nazionale. L'autorità concedente le rilascia una concessione corrispondente. Durante questo periodo Telecom PTT non ha diritto ad alcun contributo d'investimento ai sensi dell'articolo 19.

<sup>2</sup> A partire dall'entrata in vigore della presente legge e per dieci anni, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per l'esercizio di una rete nazionale di telefonia mobile compresi i ponti radio necessari a tal fine.

<sup>3</sup> Per cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per garantire il servizio universale.

**Art. 67** Trasposizione delle attività dell'Azienda delle PTT nel nuovo diritto

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale stabilisce quali delle precedenti attività dell'Azienda delle PTT, oltre a quelle che garantiscono il servizio universale, sono oggetto di una concessione secondo gli articoli 4, 14 e 22. Telecom PTT può proseguire tali attività fino al rilascio di una concessione secondo il nuovo diritto, ma non oltre cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Per dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per l'esercizio di due reti di radio-

<sup>16</sup> RS 172.021

<sup>17</sup> [RU 1992 581, 1993 901 all. n. 18]

chiamata nazionale (Paging) e della rete Speedcom, secondo lo stato di sviluppo delle reti al momento dell'entrata in vigore della legge.

<sup>3</sup> L'Azienda delle PTT fa pervenire all'Ufficio federale, al più tardi all'entrata in vigore della presente legge, un compendio degli oggetti in regime di concessioni secondo gli articoli 4, 14 e 22.

<sup>4</sup> L'Azienda delle PTT non può pretendere indennizzo alcuno sulla base della presente disposizione transitoria.

#### **Art. 68** Concessioni e autorizzazioni secondo il diritto anteriore

<sup>1</sup> Fino al rilascio di una concessione secondo il nuovo diritto, le concessioni e le autorizzazioni secondo il diritto anteriore conservano la loro validità, in conformità con le disposizioni previgenti, al massimo tuttavia fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> L'Azienda delle PTT fa pervenire all'Ufficio federale, al più tardi all'entrata in vigore della presente legge, un compendio delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale evita, nel limite del possibile, i costi di modifica legati alla trasposizione di concessioni o di autorizzazioni secondo il diritto anteriore nel nuovo diritto. I costi che dovessero nondimeno risultare vengono indennizzati nella misura in cui le modifiche non servano alla salvaguardia di importanti interessi pubblici.

#### **Art. 68a** Concessioni per i servizi di telecomunicazione e il servizio universale

<sup>1</sup> I servizi offerti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica nell'ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione sono considerati notificati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2. Le concessioni di radiocomunicazione, che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomunicazione soppresse, rimangono valide.

<sup>2</sup> La concessione per il servizio universale secondo il diritto anteriore è retta sino alla sua scadenza dalle disposizioni vigenti.

#### **Art. 69** Disciplina dei dettagli

Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle disposizioni transitorie.

### **Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore**

#### **Art. 70**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La modifica dell'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 giugno 1991<sup>18</sup> sulla radiotelevisione (Allegato n. 4) entra in vigore solo in caso di partecipazione della Svizzera a MEDIA 95.

Data dell'entrata in vigore 1° gennaio 1998:<sup>19</sup>  
Art. 56, 57, 64, 67, 68: 20 ottobre 1997

<sup>18</sup> RS **784.40**

<sup>19</sup> DCF del 6 Ott. 1997 (RU **1997** 2206).

*Allegato*

## **Modifica del diritto vigente**

### **Legge federale del 19 dicembre 1986<sup>20</sup> contro la concorrenza sleale**

Art. 3 lett. n (nuovo)

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- n. utilizza mezzi di telecomunicazione per scopi pubblicitari nei confronti di persone che non vi hanno acconsentito espressamente e con le quali non intrattiene una relazione commerciale.

<sup>20</sup> RS 241